

DIRETTIVA 93/78/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1993

recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali⁽¹⁾, modificata dalla decisione 93/399/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che a livello internazionale esiste già un sistema di descrizione delle varietà, predisposto dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV);

considerando che, per il sistema comunitario, è opportuno fare riferimento all'esperienza acquisita in ambito internazionale;

considerando che i fornitori, la cui attività si limita alla immissione sul mercato di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione, devono essere soggetti a disposizioni meno onerose;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione, tenuti dai fornitori a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/682/CEE.

Articolo 2

1. Negli elenchi tenuti dai fornitori vengono riportate:

- i) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;
- ii) indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di riproduzione applicato;
- iii) descrizioni della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente a quanto indicato in allegato;
- iv) indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti.

2. I punti ii) e iv) del paragrafo 1 non si applicano ai fornitori la cui attività si limiti alla immissione sul mercato di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1994. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 26.